SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

VENERDÌ 19 GENNAIO 1962

(56ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente ZANE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, numero 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » **(44-D)** (*D'iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati*)
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 681, 682
PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 682
VARALDO, *relatore* 682

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Di Prisco, Fiore, Iorio, Mammucari, Militerni, Giuseppina Palumbo, Simonucci, Tinzl, Vallauri, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.

DE BOSIO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore: « Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (44-D) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore: « Riconoscimento a favore dei la-

voratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, quindi nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

VARALDO, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi sanno, il disegno di legge in esame, approvato una prima volta dalla nostra Commissione nella seduta del 14 maggio 1959 e modificato dalla XIII Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1960, subì una successiva modificazione sempre da parte della nostra Commissione, nella seduta del 22 marzo 1961.

La Camera dei deputati, alla quale è stato inviato per l'ulteriore esame, ha ritenuto ancora una volta di dover modificare il nostro deliberato in realtà in modo assolutamente imprevedibile. In un primo tempo, infatti, essa aveva introdotto nel testo del provvedimento un eccessivo aumento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione cui il disegno di legge stesso si riferisce; in seguito, noi cercammo di elevare i limiti stabiliti precedentemente, in modo da andare incontro a tale deliberazione pur senza raggiungere quel livello. Ora, la Camera dei deputati ha stabilito un importo dei contributi assicurativi nettamente al disotto di quello approvato nel corso dell'ultimo esame dalla nostra Commissione.

È stato, inoltre, introdotto dalla Camera dei deputati, alla fine dell'articolo 1, un comma aggiuntivo, il quale, però, non comporta alcuna variazione sostanziale, riguardando esclusivamente la liquidazione delle prestazioni assicurative.

Dal momento, pertanto, che l'emendamento fondamentale introdotto dalla Camera dei deputati viene incontro, in effetti, alla nostra prima deliberazione, ritengo che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo mi dichiaro favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del primo comma dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

A coloro che, pur avendo prestato opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro delle provincie della Venezia Giulia e Tridentina già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico, furono esclusi dall'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dal 1° luglio 1920 fino alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, che estese detta assicurazione alle Provincie in questione, è data facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il versamento dei contributi può essere effettuato per i periodi di comprovata prestazione d'opera soggetta all'obbligo assicurativo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, mediante il pagamento della somma complessiva di lire quarantacinque per ogni settimana di lavoro compresa nei periodi suindicati.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 1 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative verrà considerato, per ogni settimana di lavoro coperta dal versamento

di cui al precedente comma, il contributo settimanale previsto dalle disposizioni legislative all'epoca vigenti nella misura di lire tre, rivalutato ai sensi dell'articolo 4 lettera *a*) del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 2 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

La facoltà di cui all'articolo precedente deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge con domanda da inoltrarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I contributi versati in base a detta facoltà, nella misura prevista dal precedente articolo, sono utili, secondo le norme in vigore, agli effetti delle prestazioni liquidate o da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonchè agli effetti della prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi nell'assicurazione stessa, a favore degli iscritti a detta assicurazione o ai fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima.

I predetti contributi si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, e dall'articolo 9, n. 2, lettera *b*) *sub*-2, della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari